



COMUNE DI CARLENTINI
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

ORDINANZA N. 15 DEL 24.06.2009

Oggetto: Limitazioni emissioni acustiche e sonore nel centro.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività artigianali e di vendita ambulante nella nostra città e nei nostri quartieri;

CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

RILEVATO, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, con uso di apparecchi di diffusione sonora ad alto volume;

RITENUTO, altresì che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio ecologico, è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale tale, quindi, da sostanzarsi come minaccia per la salute pubblica;

CONSIDERATE, inoltre, le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative concernenti: il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone;

RITENUTO necessario intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

VISTO l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18/06/1931 n. 773;

VISTA la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia

ORDINA

1. E' vietato ai venditori ambulanti ed a chiunque intenda reclamizzare e pubblicizzare merci, derrate ecc., di servirsi di apparecchi di diffusione acustica sonora o di amplificazione acustica (altoparlanti) e di usare apparecchi di riproduzione musicale (registratori cassette, ecc.), è autorizzato ai venditori ambulanti o ad altri, solo l'uso di amplificazioni acustiche (altoparlanti) limitatamente dalle ore 08,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni, escluso la domenica e giorni festivi;
2. E' vietato altresì disturbare con bandeggiamenti, clamori, canti, schiamazzi e con altri mezzi e/o sistemi che possono provocare rumori, la quiete pubblica, il riposo e l'occupazione delle persone;
3. Nel centro urbano è ancora vietato tenere in ricezione ad alto volume apparecchi radio-televisivi o usare strumenti musicali o di riproduzione in modo da disturbare o molestare la quiete pubblica;
4. Le attività industriali ed artigianali, le officine, le autocarrozzerie, i laboratori, i cantieri di lavoro, e tutti coloro che per l'espletamento delle proprie attività o del proprio lavoro, usino attrezzature e strumenti, dovranno astenersi dal produrre e/o provocare rumori molesti durante le ore e periodi appresso specificati:
 - a) Mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00;
 - b) Mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre: dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00;
 - c) Mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,30 alle ore 07,00.

La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento s'intendono revocate tutte le ordinanze precedentemente emanate di pari oggetto.

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizioni comunali con essa in contrasto.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi, e pubblicata sul sito internet del Comune; sarà inoltre notificata a tutti i titolari di esercizi pubblici. Copia della stessa verrà trasmessa, per l'esecuzione, al Comando Polizia Locale, agli altri organi di controllo e al Responsabile are IV.

L'ordinanza verrà inoltre comunicata, per conoscenza, alle associazioni di categoria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Dalla sede municipale, 24.06.2009

IL SINDACO
Giuseppe BASSO